

**Edizione di giovedì 17 Giugno 2021**

## **EDITORIALI**

**Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 14 giugno**

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365, Sergio Pellegrino

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Rivalutazione di partecipazioni già oggetto di precedente rideterminazione**

di Fabio Landuzzi

## **DICHIARAZIONI**

**Le perdite di impresa nel modello Redditi SC 2021**

di Federica Furlani

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**In ambito transfer price è possibile concedere finanziamenti infruttiferi**

di Marco Bargagli

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Detrazione interessi passivi: sei mesi per adibire l'immobile ad abitazione principale**

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365

## **ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A**

**Un caso concreto di conferimento partecipazioni a realizzo controllato**

di Barbara Marrocco di MpO & Partners

## **IMPRENDITORIA E LEADERSHIP**

## **Imprenditorialità: le competenze necessarie**

di **Luisa Capitanio** – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

## EDITORIALI

---

### ***Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 14 giugno***

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365, Sergio Pellegrino



La **46esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alla **dichiarazione Imu**, mentre nel corso dello speciale **“agevolazioni edilizie”** è stata analizzata l’agevolabilità degli **interventi di abbattimento delle barriere architettoniche**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, inoltre, è stata esaminata la disciplina del **conferimento di quote o azioni che consentono di ottenere il controllo**, mentre nella rubrica dedicata alla **finanza agevolata** di Golden Group, è stato trattato il tema del **bando Isi Inail 2020**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su *Facebook*, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution**.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

**3. EDIFICIO IN PREVALENZA NON ABITATIVO E SUPERBONUS**

**2. DICHIARAZIONE IMU: QUANDO SCATTA L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE?**

## 1. INSTALLAZIONE ASCENSORE: È SEMPRE POSSIBILE LO SCONTO IN FATTURA?

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** *In Diretta* ?  
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

### # 10

#### Abbattimento barriere architettoniche: opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito

---

*Nel modello di comunicazione per lo sconto in fattura o cessione del credito non è previsto, al momento, un codice specifico per il superbonus abbattimento barriere architettoniche. Come si può procedere?*

**B. M.**

---

Sulla possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito nel caso di interventi trainati finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche erano sorti forti dubbi interpretativi.

Il mancato richiamo, infatti, nell'articolo 121, comma 2, D.L. 34/2020, agli interventi di cui alla lettera e) dell'articolo 16 bis, comma 1, Tuir (dedicato, appunto, all'abbattimento delle barriere architettoniche) aveva indotto a ritenere che, in questi casi, la cessione o lo sconto in fattura non fossero strade percorribili.

L'Agenzia delle entrate, nella sua guida dedicata al superbonus, tuttavia, pare aver superato questo contrasto interpretativo, richiamando, tra gli interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto *“gli interventi trainanti e trainati che beneficiano del Superbonus, inclusi, a partire dal 1° gennaio 2021, quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni”*.

Ad oggi, tuttavia, non risulta essere stato ancora aggiornato il modello (con le relative istruzioni) per comunicare l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura: l'ultimo provvedimento di modifica dei modelli risale infatti al 12.10.2020.

### # 9

#### Immobili in leasing e dichiarazione Imu

---

***L'utilizzatore del leasing dovrà inviare la dichiarazione dell'IMU?***

**M. G. SRL**

---

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011 è soggetto passivo Imu il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Più precisamente il locatario è soggetto passivo dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto: è quindi il locatario a dover trasmettere la dichiarazione Imu.

**# 8**

**Abbattimento barriere architettoniche e limite di spesa**

---

***Se l'abbattimento delle barriere architettoniche è trainato dal sismico il limite di 96.000 euro è ulteriore?***

**R.T.**

---

No, in quanto l'Agenzia delle entrate ha più volte puntualizzato che gli interventi di miglioramento sismico rientrano tra gli interventi di cui all'articolo 16bis Tuir (e non possono essere dunque qualificati con un'autonoma categoria).

Quindi il limite di spesa è unico.

**# 7**

**Installazione ascensore: è necessaria la delibera del condominio?**

---

***È vero che l'ascensore può essere fatto installare da un condomino anche senza autorizzazione da parte del condominio?***

**S.E.**

---

Sì, il singolo condomino (o un gruppo di condomini) può installare l'ascensore a sue esclusive spese, anche senza l'autorizzazione dell'assemblea condominiale. In questo caso, però, l'intervento deve essere comunque autorizzato dal comune.

Assumono a tal proposito rilievo i chiarimenti offerti dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione 264/E/2008: *“Quindi anche se l'installazione dell'ascensore nel cavedio condominiale*

*non è stata autorizzata dall'assemblea condominiale, il contribuente potrà usufruire del beneficio fiscale limitatamente però alla parte di spesa riferibile alla quota a lui imputabile sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale”.*

## # 6

### **Immobile locato a canone concordato e dichiarazione Imu**

---

***Immobile locato a canone concordato: va presentata la dichiarazione Imu? Oppure è un dato noto al comune?***

**D.L.G.**

---

*Ai sensi dell'articolo 3-quater D.L. 34/2019 “Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione”.*

Quindi, il possessore dell'immobile locato a canone concordato, che, come noto, può beneficiare di una riduzione del 25% dell'Imu, non è tenuto a presentare la dichiarazione a decorrere dal 2019.

È tuttavia necessario verificare se il singolo comune prevede specifiche aliquote ulteriormente ridotte al ricorrere di questa fattispecie. In tal caso, infatti, si rende necessario rispettare gli adempimenti richiesti dagli stessi comuni.

## # 5

### **Conferimento d'azienda ed effetti dell'affrancamento**

---

***Imprenditore individuale conferisce l'unica azienda in una Snc neocostituita. In caso di affrancamento dei valori fiscali, il costo fiscale della partecipazione si incrementa per l'importo assoggettato a imposta sostitutiva?***

**R.A.**

---

No, in quanto gli effetti dell'affrancamento effettuato dalla conferitaria valgono soltanto per la stessa.

## #4

### Esoneri dai versamenti 2020 e dichiarazione Imu

---

***Se l'esenzione IMU è quella relativa all'acconto di giugno 2021 per i soggetti beneficiari del fondo perduto decreto sostegni, la dichiarazione Imu è da inviare entro il 30/06/2021 o entro il 30/06/2022?***

**M. D. SRL**

---

La dichiarazione Imu dovrà essere presentata entro il 30.06.2021 dai contribuenti esonerati dal versamento nel 2020 in considerazione dei decreti connessi all'emergenza da Covid-19. Dovrà a tal fine essere barrata la casella "Esenzione".

I contribuenti, invece, che hanno potuto beneficiare della sospensione della prima rata Imu 2021 dovranno presentare la dichiarazione Imu relativa all'anno 2021 entro il 30.06.2022.

Come chiarito, inoltre, dal Mef con le sue Faq dello scorso 8 giugno *"tale obbligo dichiarativo, al contrario, non sussiste una volta che l'esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all'emergenza da Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni; per cui tale circostanza fa venire meno l'obbligo dichiarativo."*

*Alla medesima conclusione non si può invece arrivare in ordine alla dichiarazione dovuta dagli enti non commerciali (articolo 1, comma 759, lett. g, L. 160/2019), poiché il comma 770 prevede espressamente che la "dichiarazione deve essere presentata ogni anno".*

## # 3

### Edificio in prevalenza non abitativo e superbonus

---

***Nel caso dell'edificio con unico proprietario in cui è prevalente parte non abitativa, spetta superbonus per unità abitative?***

**L.P.**

---

Sul punto assumono rilievo i chiarimenti offerti dalla risposta all'istanza di interpello n. 397/2021, con la quale l'Agenzia delle entrate sembra arrivare alla conclusione che, se l'edificio è in prevalenza non abitativo, non può ritenersi spettante il superbonus.

Diversa disciplina trova invece applicazione se gli interventi riguardano dei condomini. Se il condominio è non residenziale, infatti, l'agevolazione spetta per gli interventi sulle parti

comuni, limitatamente ai possessori/detentori delle unità abitative.

## # 2

### Dichiarazione Imu: quando scatta l'obbligo di presentazione?

---

#### ***Quali sono i casi obbligatori per l'invio della Dichiarazione IMU?***

**M. G. SRL**

---

È necessario presentare la dichiarazione Imu in tutti i casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta nelle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono comunque conoscibili al comune.

Come chiariscono le istruzioni, quindi, la dichiarazione Imu deve essere presentata quando gli immobili godono di riduzioni dell'imposta.

Le fattispecie sono le seguenti:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
- fabbricati di interesse storico o artistico,
- immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota ai sensi dell'articolo 13, comma 9, D.L. 201/2011 (si tratta degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 Tuir, che sono quelli relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; immobili posseduti dai soggetti passivi Ires; immobili locati). Non deve essere presentata la dichiarazione Imu se i contratti di locazione/affitto sono stati registrati a partire dal 01.07.2010, perché da questa data è prevista l'indicazione, al momento della registrazione, anche dei dati catastali;
- fabbricati costruiti o destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "beni merce" per i quali il comune ha deliberato la riduzione d'aliquota);
- terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP).

È altresì necessario presentare la dichiarazione Imu quando il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

A tal proposito le istruzioni richiamano esclusivamente le fattispecie più significative, che sono le seguenti:

- l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;



- l'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un'area fabbricabile (in questo caso, infatti, non è noto al comune il valore dell'area);
- il terreno agricolo è diventato un'area fabbricabile;
- l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria;
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
- l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'articolo 93 D.P.R. 616/1977;
- gli immobili esenti ai sensi della lettera c) e della lettera i), comma 1, dell'articolo 7 D.Lgs. 504/1992;
- fabbricati che erano esenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g), D.Lgs. 504/1992;
- immobili che hanno perso oppure hanno acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione Imu;
- il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- è intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, se non dichiarata in catasto;
- le parti comuni dell'edificio sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;
- l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale ai sensi del D.Lgs. 427/1998 (multiproprietà);
- l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge.

## # 1

### Installazione ascensore: è sempre possibile lo sconto in fattura?

---

***Lo sconto in fattura, in caso di installazione di ascensore o montacarichi, è ora possibile anche se non si tratta di un intervento al 110%? Cioè in caso di ristrutturazione?***

## D. C. A.

L'articolo 121, comma 2, D.L. 34/2020 riconosce la possibilità di effettuare lo sconto in fattura o di cedere il credito anche nel caso di interventi di *“recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”*.

Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono richiamati, invece, all'articolo 16-bis, comma 1, lett. e), Tuir.

Alla luce di tutto quanto appena esposto, dunque, con l'Interrogazione parlamentare n. 5-04996 del 03.12.2020 è stato chiarito quanto segue: *“Ne consegue che, in linea generale, per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche non è possibile esercitare l'opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 121 in quanto tali interventi sono previsti dalla lettera e) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che non rientra tra le previsioni richiamate dal citato comma 2 dell'articolo 121.*

*Tuttavia, se, tra gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, ve ne sono alcuni che possono qualificarsi, ai sensi dell'articolo 16-bis, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come interventi di manutenzione straordinaria su singole unità immobiliare o di manutenzione sulle parti comuni dell'edificio, in relazione agli stessi è possibile avvalersi, a prescindere dalle specifiche finalità dell'intervento, dell'opzione prevista dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.*

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Rivalutazione di partecipazioni già oggetto di precedente rideterminazione***

di **Fabio Landuzzi**



L'avvicinarsi della **data del 30 giugno 2021** impone **alcune riflessioni** per quanti fossero interessati a usufruire della facoltà di **rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni** possedute in società, non negoziate in mercati regolamentati, e **detenute alla data del 1° gennaio 2021**; come noto, tale rideterminazione è condizionata alla disponibilità di una **perizia di stima** della società, **da giurarsi** non oltre il 30 giugno 2021, riferita al valore **alla data del 1° gennaio 2021**, ed al pagamento dell'intero importo, o della prima rata, dell'**imposta sostitutiva pari all'11%**.

Poiché la norma di riferimento, come noto, è stata reiterata dal 2002 ad oggi per un numero indefinito di occasioni, possono non di rado verificarsi **incroci particolari**; fra essi, ad esempio, vi potrebbe essere quello del contribuente che abbia **già in precedenza fruito della norma** e quindi abbia rivalutato la partecipazione, ma che si trovi dinanzi ad un **decremento del suo valore** attestato anche nella "nuova" relazione giurata di stima che riporta quindi **un valore inferiore a quello già rideterminato**.

In questa circostanza, l'Amministrazione Finanziaria (da ultimo, nella [circolare 1/E/2021](#)) ha riconosciuto la facoltà di poter **scomputare dall'imposta sostitutiva** dovuta per la "nuova" rideterminazione **l'ammontare dell'imposta** che fosse stata **già versata** in occasione della precedente rivalutazione riferita alla stessa partecipazione; in alternativa, sarebbe possibile per il contribuente **proporre istanza di rimborso** dell'imposta pagata in eccesso, il cui **termine di decadenza** decorre dalla data in cui si verifica la **duplicazione di pagamento**, un momento che viene fatto corrispondere con la **data del pagamento della "nuova" imposta sostitutiva** oppure della sua prima rata.

Un caso piuttosto frequente nella pratica è quello della **rideterminazione solo parziale della partecipazione** posseduta dal contribuente; come l'Amministrazione ha avuto modo di chiarire (si veda la [circolare 9/E/2002](#)), in questa circostanza si ha che la **quota di partecipazione**

**rideterminata** si assume come **acquisita alla data di possesso prevista nella norma**, indipendentemente dal momento del pagamento della sostitutiva.

Perciò, nel caso in cui dopo la rideterminazione di una parte della partecipazione complessivamente posseduta non ci fossero stati altri incrementi, laddove il contribuente provvedesse alla cessione, si considererebbe **ceduta per prima proprio la parte della partecipazione che è stata rideterminata**, in forza dell'applicazione del **criterio del Lifo**.

Ora, se questo contribuente che ha già rivalutato in passato una parte della partecipazione posseduta volesse oggi **rideterminare il valore** di quella stessa partecipazione, cosa accadrebbe? Ovvero, a quale porzione della partecipazione dovrebbe essere riferita oggi la **“nuova” rivalutazione**?

A questo interrogativo ha risposto l'Amministrazione Finanziaria (par. 2.3 della [circolare 1/E/2021](#)) ritenendo che nella circostanza descritta il contribuente dovrebbe **prima di tutto rivalutare sempre per prime le partecipazioni che sono state acquisite per ultime**, in coerenza con il **criterio Lifo**; quindi, la “nuova” rivalutazione si calerebbe prima di tutto sulla parte di **partecipazione che già ha formato oggetto della precedente rideterminazione**.

Non sarebbe quindi consentito imputare direttamente la “nuova” rivalutazione alla porzione di partecipazione non rivalutata.

L'unica **soluzione alternativa** sarebbe per questo contribuente quella di fare **una nuova rideterminazione dell'intera partecipazione** posseduta, e quindi di **scomputare** dall'imposta sostitutiva dovuta quella che ha **già versato** in occasione della precedente rideterminazione parziale, o in alternativa **domandare il rimborso** di questa somma.

## DICHIARAZIONI

---

### ***Le perdite di impresa nel modello Redditi SC 2021***

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

## E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **disciplina delle perdite di impresa**, tranne i casi particolari legati al **regime di trasparenza fiscale** ([articoli 115 e 116 Tuir](#)) e ad attività che fruiscono di regimi di **totale o parziale detassazione del reddito** ([articolo 83 Tuir](#)), è regolata **dai commi 1 e 2 dell'articolo 84 Tuir**, che disciplinano, rispettivamente, le modalità di riporto a nuovo delle **perdite**:

- **di periodo;**
- **dei primi tre periodi d'imposta** dalla data di costituzione.

In particolare, le **perdite fiscali possono essere impiegate in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta**, per l'importo che trova capienza in tale ammontare, senza limiti temporali di riportabilità.

Per quanto riguarda le **perdite realizzate dalle società neocostituite nei primi tre periodi d'imposta**, il comma 2 dell'[articolo 84 Tuir](#) stabilisce un **sistema di riporto in misura piena delle perdite generate nei primi tre esercizi**: esse sono utilizzabili **senza alcun limite temporale e quantitativo** e quindi per l'intero importo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva e che quindi non siano acquisite ad esempio tramite **un'operazione straordinaria**.

È importante evidenziare che, nel caso di **coesistenza di perdite riportabili in misura "limitata"** e perdite **riportabili in misura "piena"**, la [circolare 25/E/2012](#) (par. 5.8) ha precisato che **non è previsto alcun ordine di priorità**: il contribuente è pertanto libero di **decidere quale tipologia di perdite utilizzare**.

La disciplina di **utilizzo delle perdite** – basata sul riporto temporalmente illimitato e sull'utilizzo in misura non superiore all'80% del reddito di periodo – è inoltre applicabile anche alle **perdite maturate nei periodi d'imposta anteriori** a quello di entrata in vigore delle disposizioni in commento e quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, alle **perdite risultanti alla fine del periodo d'imposta 2010**.

L'articolo 84, comma 3, Tuir stabilisce infine la **non riportabilità delle perdite fiscali** nel caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- la **maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi**, anche a titolo temporaneo;
- **venga modificata l'attività principale** in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.

La limitazione tuttavia non si applica qualora le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un **numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità** e per le quali dal **conto economico** relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un **ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica**, e un ammontare delle **spese per prestazioni di lavoro subordinato** e relativi contributi, di cui all'[articolo 2425 cod. civ.](#), **superiore al 40%** di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Il contribuente può inoltre richiedere la **disapplicazione** del comma 3, circa la limitazione al riporto delle perdite, presentando specifico **interpello disapplicativo (articolo 11, comma 2, L. 212/2000)**.

Il **monitoraggio del riporto delle perdite fiscali** viene effettuato in sede dichiarativa, tramite la compilazione dei **rigli RS 44 e RS45 del modello Redditi**.

Perdite di impresa non compensate		SIIQ		IRES		Maggiorazione IRES		Addizionali IRES	
RS44	In misura limitata	(del presente periodo d'imposta)	1	2	3	4	5	6	7
RS45	In misura piena	(del presente periodo d'imposta)	1	2	3	4	5	6	7
		Cessione		Codice fiscale		Codice fiscale			
		9		10		11			
		Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale			
		12		13		14			

In particolare, nel rigo **RS44, colonna 6**, vanno indicate le perdite Ires non compensate utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'**articolo 84, comma 1 Tuir**, compresa la perdita conseguita nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, determinata:

- nel quadro RN, al rigo RN5, colonna 3;
- nel quadro TN, al rigo TN2, per la **parte non attribuibile ai soci**;

da evidenziare in **colonna 2**.

Dette perdite vanno, invece, riportate nelle **colonne 2 e 6 del rigo RS45 se utilizzabili in misura piena** ai sensi dell'[articolo 84, comma 2, Tuir](#).

Per le società fra le quali intercorre un **rapporto di partecipazione** che preveda una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili **non inferiore al 20%** è ammessa la possibilità di **cedere le perdite fiscali** (con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta di cui all'[articolo 43-bis D.P.R. 602/1973](#)), a condizione che le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano **negoziare in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione** di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un **accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni** e che la società cedente **non svolga in via prevalente attività immobiliare**. La cessione deve riguardare **l'intero ammontare delle perdite fiscali**.

Le **perdite fiscali trasferibili** sono solo quelle realizzate **nei primi tre esercizi della società cedente**, subordinatamente al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:

- sussistenza di **identità dell'esercizio sociale** della società cedente e della società cessionaria;
- sussistenza del **requisito partecipativo del 20%** al termine del periodo d'imposta relativamente al quale le società si avvalgono della possibilità di cedere le perdite;
- **perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**.

In tal caso:

- il cedente barra la **casella "Cessione"** in **colonna 9** posta nel rigo RS45 e indica il codice fiscale delle società cessionarie nelle **colonne da 10 a 14**;
- il cessionario indica nel **rigo RS45** le perdite trasferite eccedenti quelle già computate in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta nel quadro RN o in altri quadri di determinazione del base imponibile.



## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***In ambito transfer price è possibile concedere finanziamenti infruttiferi***

di **Marco Bargagli**

Seminario di specializzazione

## LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'ordinamento giuridico domestico contiene **specifiche norme antielusive**, introdotte dal legislatore con il precipuo scopo di **contrastare fenomeni di pianificazione fiscale internazionale**.

In tale senso, l'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) contiene le disposizioni in materia di *transfer price*, prevedendo che: ***“I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”***.

Nello specifico, il **valore della transazione economica infragruppo** deve essere determinato in base alle regole dettate dal Tuir nonché, a livello internazionale, seguendo le **linee guida Ocse**.

Tali disposizioni, complessivamente considerate, hanno la **peculiare finalità** di impedire il **trasferimento (o travaso) di utili** dall'Italia verso l'estero al di **fuori delle normali condizioni di mercato**, creando da un lato un'**erosione della base imponibile** e, dall'altro, una **distorsione della libera concorrenza**.

In buona sostanza, i **prezzi dei rapporti infragruppo** devono essere in linea con il **“principio di libera concorrenza”** enunciato **dall'articolo 9 del modello Ocse di convenzione** (c.d. *arm's length principle*), in base al quale il **prezzo stabilito** nelle transazioni commerciali intercorse tra **imprese associate** deve corrispondere al prezzo **che sarebbe stato convenuto** tra **imprese indipendenti** per **transazioni identiche o similari** sul libero mercato.

La Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la [sentenza n. 6656, depositata in data 06.04.2016](#), aveva già chiarito che **grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare che un'operazione antieconomica, realizzata mediante transazioni effettuate con una società controllata o controllante estere, è riconducibile ad un maggiore reddito imponibile.**

In merito, il Supremo Giudice, richiamando il **consolidato orientamento giurisprudenziale espresso da parte del giudice di legittimità** (cfr. *ex multis*, Corte di cassazione, sentenza n. 22023 del 13.10.2006 e Corte di cassazione, sentenza n. 11226 del 16.5.2007), ha affermato che **l'onere di dimostrare che un'operazione economica realizzata all'estero con una società controllata o controllante sia riconducibile ad un maggior reddito imponibile è posto a carico dell'Amministrazione finanziaria.**

Un tema di **particolare importanza**, affrontato nel tempo da parte della **giurisprudenza di legittimità**, riguarda la **corretta determinazione delle condizioni economiche praticate nei prestiti o mutui infragruppo**, soprattutto nell'ipotesi dei c.d. **"finanziamenti infruttiferi"** erogati tra **imprese appartenenti allo stesso Gruppo internazionale.**

Con la [sentenza n. 7493 del 15.04.2016](#), gli Ermellini avevano sancito la rilevanza, ai fini della normativa sul *Transfer Price*, delle **operazioni di finanziamento infruttifero** poste in essere tra imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Tuttavia la giurisprudenza di legittimità aveva in passato **espresso un differente orientamento**, ritenendo **inapplicabile la disciplina sui prezzi di trasferimento infragruppo ai finanziamenti intercompany** che non generavano interessi passivi (cfr. [Corte di cassazione, sentenza n. 15005 del 17.07.2015](#)).

I Supremi Giudici hanno anche affermato che:

- **la prova gravante sull'Amministrazione finanziaria** non riguarda la maggiore fiscalità nazionale ossia il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo **l'esistenza di transazioni intercorse tra imprese collegate ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale;**
- **incombe sul contribuente**, sulla base delle **regole ordinarie di vicinanza della prova ex articolo 2697 cod. civ.**, **l'onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori normali di mercato da considerarsi normali** ([Cassazione, n. 18392/2015](#)).

Recentemente, sempre i **Supremi Giudici di legittimità**, sono ritornati sul tema dei **finanziamenti infruttiferi** concessi da un'impresa italiana nei confronti di una società estera, in correlazione con la normativa prevista in materia di *transfer price* ([ordinanza n. 13850 del 20.05.2021](#)).

Gli Ermellini hanno precisato che la normativa in rassegna **non integra una disciplina antielusiva in senso proprio**, ma è **finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing** (ossia lo **spostamento d'imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società**

appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti).

La **prova gravante sull'Amministrazione finanziaria non riguarda la maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente**, ma solo l'esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un **prezzo apparentemente inferiore a quello normale**.

Di contro, il contribuente dovrà dimostrare che tali transazioni sono intervenute a **valori in linea con le quotazioni di mercato**.

Nel recente **rapporto Ocse pubblicato nel mese di febbraio 2020**, riguardante le **transazioni finanziarie**, si ribadisce che nelle **operazioni di finanziamento *intercompany*** la **corretta applicazione del principio di libera concorrenza** è rilevante non soltanto nella **determinazione del valore di mercato dei tassi di interesse applicati**, ma anche **per valutare se un'operazione di finanziamento debba essere effettivamente considerata un prestito** o, in alternativa, **un apporto di capitale proprio**.

A livello domestico, la prassi amministrativa dell'Agenzia delle entrate ([circolare AdE 6/E/2016](#)) ha ritenuto che i **"finanziamenti gratuiti infragruppo"** possono anche avere cittadinanza nell'ordinamento, laddove sia dimostrabile che **lo scostamento rispetto al principio di libera concorrenza sia dipeso da "ragioni commerciali" interne al gruppo** connesse al ruolo che la controllante assume a sostegno delle altre società del gruppo.

Ciò posto, a parere della Suprema Corte, il giudice di merito non si è attenuto ai principi di diritto riguardanti **l'oggetto della prova** e il corretto **criterio di ripartizione dell'onere della prova tra Fisco e contribuente**.

In particolare, lo scrutinio del giudice doveva orientarsi sulla base di una **duplice direttrice**:

- verificare se l'Ufficio avesse o meno fornito la prova, ad esso spettante, che la controllante italiana aveva compiuto **un'operazione di finanziamento a favore della controllata estera**, quale **legittimo presupposto della ripresa a tassazione degli interessi attivi del mutuo** in base al **tasso di mercato osservabile in relazione a finanziamenti aventi caratteristiche sufficientemente "comparabili"** ed erogati a **soggetti con il medesimo *credit rating* dell'impresa debitrice associata**;
- accertare se la società verificata **avesse dimostrato che il finanziamento infruttifero era dovuto a ragioni commerciali interne al gruppo** o se, al contrario, risultasse che quel tipo di transazione (*rectius* il prestito di denaro), tra imprese indipendenti operanti nel libero mercato, era **avvenuta a condizioni diverse**.

In buona sostanza, ai fini fiscali non si può contestare direttamente la **rilevanza del finanziamento infruttifero infragruppo in violazione alla normativa in materia di *transfer price***.

Occorre invece **rigorosamente valutare i principi di diritto sopra illustrati** (tra cui l'esistenza di un interesse economico della società del Gruppo multinazionale a ottenere e a remunerare il

finanziamento) e applicare i **criteri previsti in tema di riparto dell'onere della prova tra Fisco e contribuente.**

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Detrazione interessi passivi: sei mesi per adibire l'immobile ad abitazione principale***

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365

*Special Event*

**TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE  
REDDITI PERSONE FISICHE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >

Ai sensi dell'[articolo 15, comma 1 ter, Tuir](#), è riconosciuta una **detrazione Irpef pari al 19%** dell'ammontare complessivo **non superiore a 2.582,28 euro** degli **interessi passivi** e relativi **oneri accessori** pagati in dipendenza di **mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca**, per la **costruzione e la ristrutturazione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale**.

La **detrazione** è ammessa a condizione che **la stipula del contratto di mutuo** da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga **nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione**. Per poter beneficiare della detrazione è quindi necessario, lo si ribadisce, che il **contratto di mutuo sia stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità** a titolo di **proprietà o altro diritto reale**.

Per "**abitazione principale**" si intende quella nella quale **il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente**: dunque, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un familiare (**coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo**) la **detrazione** può ritenersi spettante.

L'immobile **deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione/ristrutturazione**.

Si ricorda, infine, che la detrazione spetta **limitatamente agli interessi relativi all'ammontare del mutuo effettivamente contratto** per la **costruzione/ristrutturazione** dell'immobile: **non sono dunque detraibili** gli interessi sulla parte di **mutuo eccedente le spese effettivamente sostenute** e documentate.

Nell'ambito della fattispecie in esame assume rilievo l'**ordinanza della Corte di Cassazione n.**

**16984**, depositata ieri, **16 giugno**.

Il caso riguarda un contribuente raggiunto da una **cartella esattoriale** emessa a seguito di **controllo formale** per l'anno d'imposta 2007, avendo l'Agenzia delle entrate **disconosciuto la detraibilità**, tra l'altro, degli **interessi passivi su un mutuo fondiario** contratto per la **ristrutturazione dell'abitazione principale**.

Il contribuente, vittorioso in primo grado, risultava però soccombente a seguito di pronuncia della CTR, la quale aveva riconosciuto la **non detraibilità degli interessi** in considerazione della circostanza che l'immobile oggetto di ristrutturazione **non costituiva l'abitazione principale del contribuente né della madre**, la quale aveva iniziato a risiedere nell'immobile solo l'anno successivo.

Evidenziava il contribuente che **i lavori di ristrutturazione erano iniziati nel mese di marzo 2005** e che il **contratto di mutuo era stato stipulato nel mese di settembre 2005**, entro il termine dei **sei mesi successivi**. Entro l'ulteriore termine di **sei mesi dalla conclusione dei lavori**, inoltre, **l'unità abitativa era stata adibita ad abitazione principale** della madre del contribuente.

Veniva infatti prodotta documentazione dalla quale risultava che la madre risiedeva nell'immobile dal 15 maggio 2008, ovvero **entro i sei mesi dal termine dei lavori**, avvenuto nel dicembre 2007, come indicato nel certificato di agibilità.

La CTT, pertanto, **non ha considerato che**, ai sensi degli [articoli 10, comma 3 bis](#), e [15, comma 1 ter, Tuir](#) (nonché dell'[articolo 2, comma 2, D.M. 30.07.1999](#)) **il diritto alla detrazione degli interessi "è condizionato alla destinazione dell'immobile, per il quale è stato contratto il mutuo, ad abitazione principale del proprietario, ovvero del titolare di altro diritto reale, o di un suo familiare, entro sei mesi dalla data di conclusione dei lavori"**.

Il ricorso proposto dal contribuente è stato pertanto **accolto**.

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

### ***Un caso concreto di conferimento partecipazioni a realizzo controllato***

di **Barbara Marrocco di MpO & Partners**



***“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”***

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:*

***Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.***

Nell'ambito delle operazioni di aggregazione professionale, al fine di raggiungere gli obiettivi perseguiti e programmare l'eventuale passaggio generazionale, potrebbe essere conveniente valutare la riorganizzazione delle attività attraverso operazioni straordinarie e/o di conferimento delle partecipazioni, laddove l'attività sia esercitata per il tramite di una Società tra Professionisti.

Il presente contributo ha lo scopo di illustrare un caso concreto in merito ad un'operazione di conferimento di partecipazione di minoranza, detenuta da una persona fisica non titolare di reddito di impresa in società a responsabilità limitata non quotata. Trattasi di un'esemplificazione, pertanto tali operazioni dovranno essere valutate caso per caso, al fine di evitare la configurazione di operazioni non fondate su valide ragioni economiche.

Per le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa l'operazione di conferimento è assimilata alla cessione, la cui disciplina fiscale applicabile è quella prevista dall'art. 9 Tuir (conferimento di beni e di crediti al valore normale).

Nelle fattispecie realizzative la plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il costo non ammortizzato dei beni (art. 86 del TUIR). Regola che si applica anche al conferimento di partecipazioni, ad eccezione delle ipotesi in cui è applicabile l'art. 177 Tuir (comma 2 e 2-bis) secondo il quale, al verificarsi di specifiche condizioni, è ammesso il c.d. regime del realizzo controllato.

Sulla base della disposizione citata, qualora a seguito del conferimento di una partecipazione in una società la conferitaria acquisisca o integri il controllo di una società ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1) del codice civile, il reddito del conferente sarà determinato in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento (art. 177, comma 2 Tuir).



Di fatto, la disciplina descritta non delinea un regime di neutralità fiscale, ma un vero e proprio criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento e rilevante ai fini della determinazione del reddito in capo al soggetto conferente. Ne consegue che i riflessi reddituali dell'operazione di conferimento in capo al soggetto conferente saranno strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria (in funzione dell'effettiva iscrizione di un maggiore valore rispetto all'ultimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite).

Con il decreto Crescita, l'inserimento del comma 2-bis all'art. 177 Tuir ha permesso anche alle persone fisiche l'applicazione del realizzo controllato in assenza del requisito del controllo sulla conferita (previsione già disciplinata per le società dall'art. 175 Tuir), a condizione che il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni 'qualificate'.

La norma intende consentire tale criterio di determinazione del valore di realizzo anche nel caso in cui il conferimento delle partecipazioni è effettuato in società interamente partecipate dal conferente e le stesse rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale almeno superiore alle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate (per le società non quotate, 20% dei diritti di voto o 25% del capitale).

Per quanto riguarda il valore dei conferimenti delle partecipazioni, il soggetto conferente è tenuto a valutare le partecipazioni ricevute in base alla corrispondente quota di patrimonio netto formatasi presso la società conferitaria e l'ammontare della partecipazione al capitale sociale della conferitaria non potrà superare il valore corrente determinato dalla perizia di valutazione.

Potrà non emergere alcuna plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione ovvero l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria risulti pari all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita in capo al conferente (c.d. 'neutralità indotta'). Invece, l'eventuale differenza positiva esistente tra la quota del patrimonio netto rispetto all'ultimo valore fiscale della partecipazione costituirà una plusvalenza tassabile in capo al conferente.

Segue un'esemplificazione di un caso concreto, ma si precisa che l'analisi della normativa e la relativa applicazione deve essere valutata caso per caso, con particolare riguardo alle ragioni economiche che hanno condotto ad adottare le rispettive scelte e i rispettivi valori di conferimento.

Continua a leggere su: <https://mpopartners.com/articoli/caso-concreto-conferimento-partecipazioni-realizzo-controllato/>



## IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

---

### ***Imprenditorialità: le competenze necessarie***

di **Luisa Capitanio** – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

Viviamo in un Paese che è parte di un continente dove tutti i mercati sono più o meno maturi: abbiamo di tutto e anche di più e con un click riusciamo a procurarci qualsiasi cosa a qualsivoglia prezzo. Diventa quindi difficile proporsi con prodotti e/o servizi davvero innovativi.

Ma a volte l'innovazione sta dietro l'angolo ed è per questo che **la prima tra le competenze imprenditoriali necessarie è la creatività**, il saper guardare le cose con occhi nuovi e ragionando fuori dagli schemi. Essere disruptive (cioè dirompenti, rivoluzionari, pronti a stravolgere un modello di business preesistente dandone una interpretazione tutta nuova) aiuta a distinguersi e differenziarsi.

Quali altre competenze imprenditoriali, oltre alla creatività, sono ritenute necessarie per intraprendere con successo?

Proviamo ad elencarle:

- farsi e farsi fare **domande scomode**, guardare alla propria idea con occhio critico. Essere troppo innamorati del proprio progetto è rischioso. Aprirsi all'auto-critica o chiedere punti di vista di altri aiuta ad affinare la proposta di valore e riduce il rischio di insuccesso.
- **assumersi rischi in modo calcolato** redigendo un Business Plan e definire gli obiettivi, in termini di risorse da impiegare (economico-finanziarie, fisiche, temporali), di risultati da raggiungere, di mercati da esplorare, di clienti da conquistare.
- **essere flessibili**: se la realtà si presenta diversa dallo scenario immaginato, è importante gestire le complessità e modificare il percorso del progetto, adeguandosi alle richieste del mercato.
- **fare rete**: cercare occasioni per costruire relazioni di valore, uscire dalla propria realtà e confrontarsi con altri imprenditori e professionisti, permette di dare nuovi significati al progetto imprenditoriale e crea opportunità di collaborazione e co-creazione.
- **saper coinvolgere** chiunque possa essere utile a far decollare il progetto: collaboratori, partner, fornitori, clienti hanno bisogno di comprendere lo scopo e farlo proprio, innamorarsene.
- **confidare nelle proprie capacità, fidarsi e affidarsi**. Buttare il cuore oltre l'ostacolo, sapendo che non si sa mai abbastanza, che c'è sempre da imparare, ma che si impara facendo.
- essere pronti a **imparare dalle esperienze**: analizzare ciò che di negativo è capitato,

cogliere gli spunti di miglioramento e attivarsi per cambiare sono elementi indispensabili per fare meglio.

Alla base di tutto, l'**etica**. Sapere che cosa è giusto fare per **generare del bene individuale e collettivo**. E tradurla in azioni coerenti, quotidiane che portino al raggiungimento di risultati concreti.

